

COMUNE DI MEDE

(Provincia di Pavia)



CODICE ENTE: 11225

Data 04-04-2019

DEL. N. 9

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima convocazione

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di aprile alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale, convocatosi il Consiglio Comunale a cura del Presidente con avviso scritto notificato a norma di legge e di regolamento, sotto la presidenza del Sig. SIMONE ANNIBALE FERRARIS:

RISULTANO PRESENTI:

GUARDAMAGNA GIORGIO	P	DAGLIO ANDREA	P
CEI PATRIZIA	P	CARENA WALTER	P
BERTASSI GUIDO	P	BERTARELLO ANTONELLA	P
GREGGIO MICHELA	P	DONATO MAURIZIO	P
BOLZONI MORENO	P	VERONESE MASSIMO	P
CARENA FABRIZIO	P	ZAMBRUNO LOREDANA	P
FERRARIS SIMONE ANNIBALE	P		

con l'intervento del Segretario Riera Dott. Sergio

Il Presidente, assunta la Presidenza, dopo aver constatato che l'adunanza è legale ai termini di legge, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

Il Consigliere Capogruppo di Maggioranza Michela Greggio relaziona il presente punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli art. 8 e 9 del D.lgs n. 23/14.03.2011 recante "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", e l'art. 13 del Decreto Legge n. 201/06.12.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii.;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha previsto l'istituzione dell'Imposta Unica Municipale, della quale l'Imposta Municipale Propria costituisce la componente di natura patrimoniale, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale "*... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore*";

VISTI:

- il D.lgs n. 504/30.12.1992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili, limitatamente alle parti cui espressamente rinvia il suindicato Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. li.;
- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 54 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale "*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*";

RICHIAMATE integralmente le disposizioni dettate, in materia di IMU:

- dall'art. 1, commi 707-721, della Legge 147/2013
- dalla Legge 208/2015 (Legge di Bilancio 2016);

CONSIDERATO che la Legge 145/2018 al comma 1092 – Estensione agevolazione IMU immobili concessi in comodato recita: "*L'agevolazione IMU prevista dall'art. 13, comma 3, lett. 0a), del D.L. 201/2011 il quale dispone la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato – è estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori*";

CONSIDERATO che, a fronte della conferma per l'anno 2019 della disposizione statale introdotta nel 2016 relativa agli immobili concessi in comodato, appare necessario confermare la specifica aliquota, già introdotta nel 2017, applicabile a tale fattispecie;

RITENUTO in ogni caso opportuno, per garantire una maggiore semplificazione applicativa dell'imposta e la continuità nelle decisioni in precedenza adottate da parte del

Comune, mantenere l'applicabilità dell'aliquota agevolata prevista nel 2017 anche a favore dei soggetti che non rispettino tutte le condizioni dettate dalla disposizione statale relativa agli immobili concessi in comodato, prevedendo, in tale ipotesi, l'applicazione di un'aliquota agevolata, nei limiti dettati a livello regolamentare, specificando che, in tale fattispecie, non si darà luogo alla riduzione del 50 per cento della base imponibile ed il relativo minor gettito rimarrà a carico integrale del Comune;

CONSIDERATO che per l'anno 2019 non è stato prorogato l'obbligo disciplinato dall'art.1, comma 26, L. 28 dicembre 2015, n. 208, e che pertanto l'ente può prevedere l'aumento delle aliquote;

DI DARE ATTO CHE l'Ente non intende aumentare le tariffe, pertanto conferma quelle applicate nell'anno 2018;

CONSIDERATO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale "... *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...*";

VISTO inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale "... *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...*";

VISTO l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale "... *A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...*";

VISTA la deliberazione di C.C. n. 07 del 07.03.2018 con la quale sono state approvate le aliquote IMU 2018;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2016;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 11/03/2019;

VISTO il parere favorevole espresso dai Funzionari Responsabili in ordine alle rispettive competenze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Con voti n. 9 favorevoli e n. 4 astenuti (Antonella Bertarello, Maurizio Donato, Massimo Veronese e Loredana Zambruno)

DELIBERA

1. **DI DETERMINARE** le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) da applicare nel territorio comunale per l'anno d'imposta 2019, come specificato nella tabella allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI DARE ATTO** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

SUCCESSIVAMENTE

DI DICHIARARE con n. 13 voti unanimi favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2019

1. ALIQUOTA ORDINARIA	1,05%
2. ABITAZIONE PRINCIPALE (solo categorie catastali A/1 – A/8 – A/9)	
<p>- Unità immobiliare destinata ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, come definite dall'art. 13, comma 2, D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito in L. 22/12/2012 n. 214. Detta aliquota si applica anche a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. <p>Per finalità connesse alle verifiche fiscali, i soggetti passivi che abbiano i requisiti per godere della agevolazione di cui al presente punto devono produrre apposita comunicazione all'Ufficio Tributi, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dall'Ente, entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione IMU.</p>	0,40%
3. FABBRICATI DEL SETTORE PRODUTTIVO	
<p>- Immobili che costituiscono beni strumentali posseduti e utilizzati dai soggetti passivi IMU che hanno iniziato nuove attività produttive (commerciali, artigianali e industriali) nel Comune nel corso dell'anno 2019, ad eccezione dei fabbricati appartenenti alla categoria catastale D.</p> <p>L'aliquota agevolata verrà applicata per i primi tre anni dalla data di iscrizione delle imprese (che realizzano nuove attività produttive) alla Camera di Commercio oppure dalla data di attribuzione della partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate.</p>	0,46%
4. TERRENI AGRICOLI	1,05%
5. AREE EDIFICABILI	1,05%
6. IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO CHE RISPETTINO I REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 1, CO.10, LETT. B) DELLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208, E CHE GODONO DELLA RIDUZIONE DEL 50 PER CENTO DELLA BASE IMPONIBILE	
<p>Unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda in Italia un solo altro immobile ad uso abitativo, che sia ubicato nello stesso Comune e che venga dallo stesso utilizzato come propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p>	0,92% con riduzione del 50% della base imponibil e
7. IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO CHE RISPETTANO I REQUISITI DI CUI ALL'ART. 17, CO. 1, LETT. f) DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE E CHE NON GODONO DELLA RIDUZIONE DEL 50 PER CENTO DELLA BASE IMPONIBILE (NON RIENTRANTI NELLA FATTISPECIE DISCIPLINATA DALL'ART. 1, CO.10, LETT. B) DELLA L.	

28 DICEMBRE 2015, N. 208)	
<p>Unità immobiliare (con esclusione delle categorie catastali A/1-A/8-A/9) concessa in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo d'imposta a parente in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come propria abitazione principale, come definita dall'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011 s.m.i.; in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo, l'agevolazione può essere applicata ad <u>una sola unità</u> immobiliare; l'agevolazione si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in comodato, come definite dall'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011 s.m.i., ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario e con le limitazioni per l'abitazione principale.</p> <p>Per finalità connesse alle verifiche fiscali, i soggetti passivi che abbiano i requisiti per godere dell'agevolazione di cui al presente punto <u>devono produrre</u> apposita documentazione all'Ufficio Tributi, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dall'Ente, <u>entro il termine fissato per la presentazione della Dichiarazione IMU.</u></p>	0,46%

8. ALTRI FABBRICATI (NON RICOMPRESI NEI PUNTI PRECEDENTI)	1,05%
--	--------------

DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2019	
<p>1. DETRAZIONE PER UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO (SOLO CATEGORIE CATASTALI A/1 – A/8 – A/9) E PER LE RELATIVE PERTINENZE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EURO 200,00 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; 	
<p>2. DETRAZIONE PER UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO (SOLO CATEGORIE CATASTALI A/1 – A/8 – A/9) E PER LE RELATIVE PERTINENZE per SOGGETTI PASSIVI DISABILI o nel cui nucleo familiare è presente un soggetto disabile, intendendosi per tali le persone affette da menomazione di qualsiasi genere che comporti un'invalità pari o superiore al 74% certificata da ASL, INPS o INAIL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EURO 300,00 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; <p>La presente detrazione non è cumulabile alla detrazione di base di € 200,00 di cui al punto 1.</p> <p>Per finalità connesse alle verifiche fiscali, i soggetti passivi che abbiano i requisiti per godere della agevolazione di cui al presente punto devono produrre apposita comunicazione all'Ufficio Tributi, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dall'Ente, entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione IMU.</p>	

COMUNE DI MEDE

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49
1° comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni
in merito alla deliberazione avente per oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2019.

SETTORE FINANZIARIO

Parere di regolarità tecnica

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Data 28-03-2019

Il Responsabile della P.O Settore Finanziario
(f.to Raffaella Arioli)

SETTORE FINANZIARIO

Parere di regolarità contabile: Favorevole

Visto si attesta la regolarità contabile di cui sopra.

Data 28-03-2019

Il Responsabile della P.O Settore Finanziario
(f.to Raffaella Arioli)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to CEI PATRIZIA

*F.to FERRARIS SIMONE
ANNIBALE*

F.to Riera Sergio

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale il 15-04-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, sino al 30-04-2019

IL SEGRETARIO

F.to Riera Sergio

Data 15-04-2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DATA _____

IL SEGRETARIO

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è **DIVENUTA ESECUTIVA** il _____
per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione è **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO

F.to Riera Sergio